

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS/2010 proposto da:

CONTRIBUENTE

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 24/66/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 30/11/2009, depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"La CONTRIBUENTE. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF 2000 con cui era stata rideterminata la plusvalenza imponibile derivante dalla vendita di un'area edificabile.

Il ricorso (**firmato personalmente dalla parte ma da ritenere sottoscritto dal di lei procuratore ad litem, avv. TIZIO**, per il principio che **la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini della autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso**, in quanto consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso, vedi Cass. 7485/03, Cass.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Cassazione civile. Sez. VI - 5, Pres. Cicala - Rel. Cosentino n. 18491 del 01.08.2013

21326/06) è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4, per l'omessa indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza gravata.

Le doglianze esposte dalla ricorrente, infatti, sono prive di specifico riferimento ad alcuna delle tassative previsioni di cui all'art. 360 c.p.c., nn. da 1 a 5;

il ricorso pertanto, per la sua formulazione, non risulta idoneo ad esplicitare le censure proposte e, in particolare, a manifestare se il ricorrente intenda censurare un *error in procedendo*, oppure un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della legge, oppure, ancora, un vizio della motivazione della sentenza gravata su fatti decisivi e controversi.

Ciò determina l'inammissibilità del ricorso, perchè, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, *"il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito"* (così sent.18202/08; vedi anche Cass. 10420/05, Cass. 5333/03, Cass. 16763/02, nonché, da ultimo, Cass. 8585/12: *"E' inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare, esigendola tassatività e la specificità del motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito.*). *Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso"*;

che l'intimata è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2013

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376